

Bolzano, lì 07 maggio 2010

CONTOR INFORMA 03/2010

anno 2010

Lavoro accessorio occasionale1	Nuove modalità per il rimborso dell'IVA assolta
Ccnl Commercio – fondo est obbligatorio?1	nell'UE3
Denuncia inforuni entro 48 ore2	
Sistri e albo gestori ambientali – trasporto di rifiuti. 2	Ingegnieri e architetti- aumento Inarcassa4
nvio telematico dei certificati di malattia3	

LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE

La prestazione lavorativa è considerata come "lavoro occasionale accessorio", se viene svolta in via occasionale e in modo non continuativo, e non può essere fatta rientrare nelle forme tipiche di impiego del lavoro dipendente o autonomo.

È stato esteso l'ambito di utilizzo del lavoro accessorio mediante le seguenti disposizioni in modifica dell'art.70 del D.Lgs. n.276/03:

- 1. nei lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti il committente può essere un ente locale;
- 2. il lavoro accessorio può essere utilizzato, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- 3. l'utilizzo nelle imprese familiari non è più limitato al commercio e al turismo;
- 4. il lavoro accessorio dei pensionati può essere utilizzato anche dagli enti locali;
- 5. il lavoro accessorio può essere utilizzato nelle attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

È prorogata per tutto il 2010 la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nei confronti dei percettori di integrazione al reddito.

CCNL COMMERCIO - FONDO EST OBBLIGATORIO?

Con la circolare n. 1/2010 il Fondo EST ribadisce l'obbligatorietà dell'iscrizione dei dipendenti nel Fondo di assistenza integrativa sanitaria da parte di tutte le imprese che applicano il CCNL Terziario e Servizi

Il trattamento economico minimo complessivo che deve essere garantito a tutti i lavoratori risulta comprensivo delle quote dei contributi da versare al fondo stesso.

Secondo il fondo, infatti, la nuova formulazione dell'art. 95 del contratto collettivo non lascia spazio a interpretazioni.

La circolare citata evidenza anche come, in caso di mancata iscrizione, il datore di lavoro risulti responsabile nei confronti dei lavoratori per la perdita delle eventuali prestazioni sanitarie spettanti allo stesso da parte del fondo.

Per i dipendenti assunti a tempo pieno il contributo mensile è di <u>Euro 10,00</u> mentre per i dipendenti part-time il contributo mensile da versare è pari a <u>Euro 7,00</u>. Inoltre è dovuto al Fondo una quota di iscrizione di Euro 30,00 a carico del datore di lavoro per il singolo dipendente.

DENUNCIA INFORUNI ENTRO 48 ORE

La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all'INAIL (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.

In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL un telegramma entro 24 ore.

Oltre la denuncia all'Inail, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve essere inviata, entro due giorni, una copia della denuncia all'Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d'infortunio deve essere presentata al Sindaco.

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 2.580,00 a euro 7.745,00.

Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio subìto per evitare una denuncia ritardata e la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione.

Viene segnalato inoltre che il <u>Testo Unico della Sicurezza sul posto di lavoro</u> prevede che la denuncia infortuni venga fatta entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico da parte del datore di lavoro.

SISTRI E ALBO GESTORI AMBIENTALI – TRASPORTO DI RIFIUTI

È stato posticipato il termine per l'iscrizione al <u>SISTRI</u> obbligatoria per tutti gli <u>imprenditori artigianali e</u> <u>industriali</u> che producono, trasportano o gestiscono rifiuti.

Obbligo d'iscrizione all'albo dei gestori ambientali di TUTTI gli esercenti, che trasportano rifiuti.

Come già anticipato nel **CONTOR INFORMA** 01/2010 di febbraio 2010 da quest'estate in poi il nuovo sistema SISTRI (sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti) sostituisce i documenti cartacei finora previsti dalla legge italiana (Formulario d'identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico ecc). Il termine d'iscrizione è stato posticipato al 30 aprile 2010. Nonostante sia già scaduto il termine, un'iscrizione è ancora possibile e non sono ancora state emanate sanzioni da Roma per l'iscrizione tardiva. È però comunque opportuno e necessario verificare immediatamente se per la Sua attività è necessaria l'iscrizione. Per chiarimenti prego rivolgersi al nostro ufficio.

Come spiegato dalla camera di commercio i soggetti tenuti ad aderire al sistema sono tutti i produttori di rifiuti pericolosi e non, imprese di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, imprese ed enti di smaltimento, gestione, intermediazione o commercializzazione di rifiuti e operatori del trasporto intermodale.

Non sono soggetti all'obbligo di iscrizione SISTRI imprese, che non esercitano un'attività ne industriale ne artigianale (p.e. imprese commerciali, agricoltori, liberi professionisti ecc.), indipendentemente dal numero dei dipendenti o tipo di rifiuti.

Tutte le imprese (non solo industriali e artigianali) che non saranno iscritte al SISTRI ma trasportano rifiuti di propria produzione o raccolti (es. rifiuti di clienti) devono iscriversi già da dicembre 2009 (dopo che la corte costituzionale ha abolito la regolamentazione regionale esonerante) all'albo dei gestori ambientali della camera di commercio. L'iscrizione avviene tramite la camera di commercio. Bisogna indicare nella domanda d'iscrizione il tipo di rifiuti trasportati (codici dell'elenco europeo di rifiuti). Siccome l'impresa è autorizzata solamente al trasporto dei rifiuti elencati nella domanda d'iscrizione, bisogna prestare attenzione alla scelta dei codici rifiuto. Il certificato d'iscrizione all'albo dei gestori ambientali deve accompagnare ogni trasporto di rifiuti.

In caso di trasporti senza preventiva iscrizione al predetto albo sono previste sanzioni abbastanza pesanti.

L'iscrizione costa EUR 10,00 (per l'iscrizione più semplice con un totale di 13 categorie) e è dovuto un contributo annuale di EUR 50,00.

Ulteriori informazioni si trovano sul sito http://www.handelskammer.bz.it/it-IT/AMBIENTE/Albo gestori ambientali/albo gestori ambientali.html

Sanzioni per omessa iscrizione all'albo dei gestori ambientali

Chi trasporta rifiuti senza preventiva iscrizione all'albo rischia una sanzione penale con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e una sanzione pecuniaria da EUR 2.600 a 26.000.

Varrebbe quindi la pena di incentivare il proprio comune ad attivare la fornitura di un servizio di raccolta per esempio dei cartoni, etc.; questo diminuirebbe sicuramente il rischio di eventuali problemi e sanzioni.

INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA

Il prossimo 30/04/2010 entrerà a pieno regime la procedura di trasmissione telematica del certificato di malattia da parte del medico all'INPS attraverso il SAC (Sistema di accoglienza Centrale – infrastruttura tecnologica gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze) che attribuisce alla pratica un numero di protocollo INPS.

Il medico consegna al lavoratore

- 1. la copia cartacea del certificato protocollato attraverso il SAC e
- 2. <u>l'attestato di malattia</u> al lavoratore da consegnare entro due giorni al datore di lavoro.

Il datore di lavoro può decidere di anticipare la consultazione dell'attestazione di malattia messa a disposizione dall'INPS attraverso accesso diretto al sistema o l'invio alla casella di Posta elettronica certificata (Pec) indicata dal datore di lavoro. E' previsto un periodo transitorio fino al 19 giugno 2010 durante il quale il medico potrà continuare a rilasciare il certificato in forma cartacea. Sarà onere del lavoratore procedere in questo caso alla consegna ovvero all'invio del certificato all'Inps e al datore di lavoro secondo le disposizioni previdenti.

NUOVE MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA NELL'UE

Dal 2010 è stata introdotta una nuova procedura di rimborso, a carico delle ditte italiane, per l'IVA assolta in un altro Stato UE in relazione a beni e servizi ivi acquistati / importati. Infatti, ora è necessario presentare un'apposita istanza direttamente all'Agenzia delle Entrate utilizzando uno specifico sito Internet messo a disposizione da quest'ultima.

La domanda di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato UE per i beni ed i servizi ivi acquistati / importati va presentata dalla ditta italiana all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, distintamente per ciascun periodo d'imposta, entro il 30.9 dell'anno successivo al periodo di riferimento nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.

Le istanze di rimborso IVA pervenute saranno oggetto, da parte della stessa, di una verifica e successivamente, se "nulla – osta", inoltrate allo Stato UE competente per il rimborso.

I requisiti delle istanze di rimborso, richiesti da ciascun Stato UE, sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

L'istanza, debitamente compilata con una serie di informazioni, va presentata dalla ditta italiana:

- direttamente, tramite "Entratel" o "Fisconline";
- tramite un "intermediario abilitato", incaricato della trasmissione telematica;
- tramite le Camere di commercio italiane all'estero che hanno ottenuto il riconoscimento governativo ex Legge n. 518/70;

L'Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di rimborso da parte dell'operatore italiano inoltra la stessa allo Stato UE competente per il rimborso, salvo il riscontro di una causa ostativa. Avverso tale provvedimento di diniego è possibile proporre ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

VERRANNO TARATE LE DOSI DELLE BEVANDE VERSATE?

Nei casi in cui siano versate, dietro pagamento, delle bevande sfuse in bar, ristoranti, alberghi o presso manifestazioni pubbliche, dovranno essere adoperati degli strumenti tarati (come bicchieri, etc.).

Obiettivo della regola è quello di proteggere il consumatore finale da frodi.

Quando si somministrano delle bevande in porzioni non è previsto nessun tipo di obbligo di taratura, parimenti le

tazze da the, da caffè o da cioccolata non sono interessate dalla taratura.

Qualora si procedesse a somministrare al consumatore finale le bevande secondo volumi prestabiliti, la quantità effettivamente versata nel bicchiere (od in altro apposito contenitore) dovrà essere facilmente riconoscibile. Dovranno allora risultare ben visibili, la tacca posta in corrispondenza del raggiungimento del volume, il simbolo "CE", la sigla della metrica applicata, l'anno ed il numero della taratura.

INGEGNIERI E ARCHITETTI- AUMENTO INARCASSA

Aumento dei contributi proporzionali e minimi.

È stato deliberato l'aumento del contributo integrativo del 2% alla nuova misura del 4% a far data dal 1° gennaio 2011. Dal 1° gennaio 2011 le fatture devono essere emesse con l'addebito del 4% di cassa di previdenza al posto dell'ancora attuale 2%.

Già dal 2010 sarà aumentato gradualmente al 14,5% il contributo soggettivo finora fissato al 10%. L'aliquota sarà elevata al 14,5% secondo la seguente progressione:

- 1) 11,5 % dal 1° gennaio 2010;
- 2) 12,5 % dal 1° gennaio 2011;
- 3) 13,5 % dal 1° gennaio 2012;
- 4) 14,5 % dal 1° gennaio 2013.

di cui sarà destinata dall'annualità 2010 la quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo, al finanziamento delle attività assistenziali.

IRAP RIDOTTA E CONTRIBUTI PROV. IN PROV. DI BZ

Dal 2010 c'è chiarezza: l'aliquota IRAP in Prov. di Bolzano è fissata per (quasi) tutte le ditte al 2,98%. Per l'aliquota dell'anno 2009 bisogna valutare attentamente.

Dal primo gennaio 2008, l'aliquota ordinaria per la Provincia autonoma di Bolzano è del 3,40%.

È stata però introdotta una riduzione opzionale che prevede quali beneficiari dell'agevolazione le categorie economiche che possono accedere alle agevolazioni previste dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 e successive modifiche, e n. 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche. <u>Tali soggetti possono optare per</u> l'applicazione dell'aliquota IRAP al 2,98% o accedere alternativamente alle agevolazioni suddette.

Deve comunicarci immediatamente se ha presentato una domanda di contributo durante l'anno 2009, per liquidare correttamente l'IRAP con l'aliquota del 3,40%. Altrimenti potrebbe essere perso il contributo provinciale, poiché per l'anno di reddito 2009 liquidiamo l'IRAP dei nostri clienti con l'aliquota del 2,98%.

A decorrere dal 2010 l'aliquota IRAP ordinaria da applicare sul valore della produzione netta realizzata nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano è fissata al 2,98%. Sono escluse da questa riduzione le banche, gli altri enti e società finanziarie e le imprese di assicurazione.

L'applicazione dell'aliquota del 2,98% non è più subordinata alla rinuncia alle agevolazioni provinciali: ciò significa che a partire dal periodo d'imposta 2010 i soggetti che nel 2008 e nel 2009 hanno optato per l'applicazione dell'aliquota Irap al 2,98%, non hanno più preclusa la possibilità di presentare domanda di agevolazioni provinciali.

Un cordiale saluto

CONTOR Werner Tentres

Dr. Werner Teutsch